

SERVIZIO DI GESTIONE DANNI IN FRANCHIGIA CAPITOLATO SPECIALE

La _____, con sede legale in _____, rappresentata da _____, nella sua qualità di Amministratore Unico, in virtù dei poteri all'uopo conferiti

E

Il _____, con sede legale in Via _____ in _____, Partita IVA _____, rappresentata da _____, nella sua qualità di _____

Concordano quanto segue:

Art. 1) Ambito applicativo del contratto

La disciplina del contratto si applica al servizio di gestione sinistri a cose di responsabilità civile verso terzi e concerne le procedure applicabili tra la _____, che risulta aggiudicataria della procedura di selezione ed il Comune di _____

Art. 2) Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto i servizi di carattere amministrativo e tecnico di gestione dei danni di responsabilità civile di competenza della Stazione Appaltante e rientranti nelle franchigie previste dalla polizza di assicurazione *RCT/O stipulata* dell'Ente con la Compagnia di assicurazione _____. E con durata dalle ore 24 del _____ alle ore 24 del _____. Le spese legali e peritali, o diverse dai servizi oggetto del presente contratto, sostenute per resistere all'azione promossa da terzi sono a carico dell'Ente, salvo quanto a carico degli Assicuratori in base al rispettivo contratto.

Art. 3) Finalità del contratto

Finalità del presente contratto è pervenire, nel congruo e comunque più breve tempo possibile, alla corretta liquidazione del danno, con modalità confacenti alla natura ed alla complessità di ciascun evento, nel rispetto dei principi della buona pratica liquidativa.

Alla _____ contestualmente alla presentazione dell'offerta, presenta le specifiche risorse professionali che saranno messe a disposizione per l'espletamento del servizio e dichiara che il servizio sarà espletato attraverso periti tecnici e professionisti legali, esperti di diritto civile e nella tecnica assicurativa.

Art. 4) Attività richieste alla ditta affidataria del servizio

La _____ s'impegna a svolgere ogni attività idonea e necessaria all'espletamento dell'incarico, incluse, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti:

a) attività amministrative:

- ricezione delle denunce inoltrate dal Comune e tenuta della corrispondenza tecnica con il medesimo per l'apertura delle pratiche di sinistro;
- registrazione delle denunce e loro caricamento su idoneo sistema informatico, verifica dell'ammissibilità del danno e conferma di presa in carico;
- reiezione motivata dei danni non ammissibili;
- apposizione della riserva iniziale;
- apposizione della riserva tecnica entro due mesi dalla ricezione della denuncia (salvo proroga su richiesta motivata);
- revisione semestrale delle riserve apposte;

b) attività di gestione:

- istruzione della pratica di sinistro in collaborazione con il Comune;
- corrispondenza con le controparti, e con i rispettivi legali e periti;
- consulenza legale e peritale stragiudiziale;
- predisposizione di una proposta motivata di liquidazione;
- stesura degli atti di transazione tra Comune e Controparte;
- valutazione presupposti ed esercizio azioni di rivalsa nei confronti del civilmente responsabile;

c) attività informative:

- predisposizione di report trimestrali contenenti i seguenti principali dati:
 - a anagrafica: controparte;
 - b date: evento, richiesta di risarcimento, denuncia, definizione, descrizione: danno a cose,
 - c importo: riserva iniziale, riserva aggiornata, ammontare pagato per spese e risarcimento;
 - d stato del sinistro: aperto, in sede giudiziale, chiuso senza seguito, definito ma in attesa di pagamento, chiuso con pagamento.

Art. 5) Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e comprende i sinistri avvenuti e denunciati dall'Ente nel medesimo periodo.

E' facoltà dell'Amministrazione rinnovare il contratto per un ulteriore uguale periodo.

Art. 6) Corrispettivo

L'ammontare definitivo del contratto sarà determinato in base all'offerta presentata. Il corrispettivo del contratto sarà comunque determinato dal computo delle prestazioni (numero pratiche di sinistro) effettivamente eseguite in base al costo unitario per sinistro, al netto dell'IVA.

Il corrispettivo verrà pagato trimestralmente in base ai sinistri definiti, su presentazione di resoconto, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso all'Ufficio protocollo del

Il costo unitario per sinistro s'intende valido ed immutabile per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto ed è sottoposto, con decorrenza dal secondo anno, a revisione annuale, ai sensi del disposto di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 7) Offerta economica

L'offerta economica dovrà contenere il costo unitario per sinistro gestito (al netto dell'I.V.A.);

Art. 8) Obbligazioni contrattuali e penalità

Non sono previste dal presente accordo.

Art. 9) Risoluzione contrattuale

Per quanto non previsto e pattuito, le parti faranno riferimento agli art. 1453 e seg. del Codice Civile "Della risoluzione del contratto".

Art. 10) Cessione e subappalto

E vietato il subappalto.

Art. 11) Tutela dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 196/03, la ditta è individuata responsabile del trattamento dei dati personali necessario per l'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio

affidato in gestione. In tale veste, la ditta è tenuta ad effettuare la nomina degli incaricati del trattamento - prescrivendo le pertinenti disposizioni - e ad osservare le misure di sicurezza prescritte dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dalle norme integrative successive.

Art. 12) Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

La ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Luogo e data,

le Parti